

Protocollo di intesa per l'adesione al Programma

Città amiche dei bambini e degli adolescenti

TRA

COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF – Fondazione Onlus, con sede legale in Roma, Via Palestro, 68, Codice fiscale 01561920586, nella persona della Presidente Carmela Pace domiciliata per la carica presso la sede dell'ente (anche per brevità, d'ora in avanti il "Comitato" o "UNICEF Italia")

E

Il Comune di LECCO.....
in persona del/la Sindaco/a Sig./Sig.ra MAURO GATTINONI.....
in virtù della delibera n° 28..... del 30/05/2022.....
(di seguito d'ora in avanti anche solo "il Comune")

di seguito singolarmente denominati "la Parte" o, congiuntamente, "le Parti".

PREMESSO

a) il Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus è una Fondazione iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma n. 1400/2020 e regolarmente iscritta all'Anagrafe delle ONLUS, ed è parte integrante della organizzazione globale dell'UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'organo sussidiario dell'ONU che ha il mandato, fondato sulla Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, di promuovere e tutelare i diritti di tutti i bambini ovunque;

b) sin dal 1996, tramite il Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti ("UNICEF's Child Friendly Cities Initiative") l'UNICEF sostiene le città di tutto il mondo che intendono aderire al programma e così, tutelare e garantire i diritti dei bambini e degli adolescenti sulla base della Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

c) la rete delle Città amiche dei bambini e degli adolescenti nel mondo mette in relazione soggetti interessati (pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche) alla realizzazione del comune obiettivo di far diventare le proprie città e comunità realtà a misura di bambino e adolescente, elaborando politiche che in tutti gli ambiti di competenza del comune, promuovano azioni di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e di miglioramento delle performances di sostenibilità ambientale e sociale dei territori;

d) il Comune di LECCO..... ha manifestato interesse a partecipare al Programma Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti ed ha assunto in merito la Delibera n. 28..... del 30/05/2022.....
(di seguito anche solo "la Delibera");

CR R

e) pertanto, il Comune di VECCO..... e il Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus sottoscrivono questo Protocollo per fissare modalità e termini con i quali il Comune possa partecipare al programma ed essere sostenuto ed accompagnato nel percorso per ricevere l'accreditamento di Città amica dei bambini e degli adolescenti.

Tutto ciò premesso e formando le premesse parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, tra le sottoscritte Parti si conviene quanto segue

1) PRECISAZIONI

1.1 Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto:

- che il presente Protocollo non discende alcun diritto di esclusiva in favore di alcuna delle Parti, né alcuna corresponsabilità ad alcun titolo, neppure nelle scelte amministrative del Comune;
- che ciascuna delle Parti è autonoma e indipendente dall'altra e nessun potere di rappresentanza è conferito da alcuna delle Parti all'altra, sicché ciascuna agisce in proprio nome e conto e acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dai propri atti compiuti con i terzi.

2) CONSENSO ED OGGETTO

2.1. Dichiarazioni e impegni del Comune

Al fine di attivare il percorso per ottenere l'accreditamento di Città amica dei bambini e degli adolescenti, il Comune:

- a) seguirà il percorso del Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti, valutando d'intesa con il Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus, l'aderenza delle azioni di volta in volta intraprese, ai Nove passi per costruire una Città amica dei bambini e degli adolescenti;
- b) porterà avanti l'impegno preso con la delibera, seguendo il percorso indicato esplicitamente nella scheda "Percorso" e nelle altre schede tematiche analitiche (Scheda partecipazione, Bilancio, Tempi), presenti all'interno del Manuale, che si allegano al presente Protocollo, di cui costituiscono parte integrante;
- c) elaborerà una strategia per l'infanzia e l'adolescenza in modo coordinato tra i vari assessorati; la strategia verrà quindi inserita all'interno dei documenti di programmazione annuale del Comune e troverà rispondenza negli stanziamenti di bilancio;
- d) monitorerà lo stato di avanzamento del percorso del Programma, raccogliendo i dati, gli atti e le fonti rilevanti per la valutazione dei progressi tramite il sistema di monitoraggio messo a disposizione dal Comitato, per la verifica e la risoluzione degli eventuali ostacoli o impedimenti alla sua prosecuzione e/o piena realizzazione da condividere con il Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus;
- e) verificherà insieme al Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus l'avanzamento nel percorso attraverso degli indicatori, secondo un calendario di incontri periodici. La programmazione degli incontri periodici sarà condivisa tra le Parti;
- f) realizzerà, renderà disponibile e fruibile anche in una versione *child – friendly*, un rapporto periodico sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in città, illustrando

i progressi compiuti e le azioni ancora da compiere verso la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

g) coinvolgerà la società, il terzo settore, esperti e soggetti impegnati nella promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in un confronto periodico.

2.2 Dichiarazioni e impegni del Comitato

Per accompagnare e supportare il Comune nel percorso volto ad ottenere l'accreditamento di Città amica dei bambini e degli adolescenti, oltre ad affiancarlo nelle attività di cui al punto 2.1 e a interagire con il fornitore della piattaforma di supporto alla progettazione e gestione del Programma perché fornisca al Comune le credenziali di accesso a detta piattaforma, il Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus:

a) condividerà con il Comune studi e ricerche, indicazioni e strumenti utili in relazione agli obiettivi del Programma che possano consentire l'attuazione della strategia;

b) fornirà formazione e supporto tecnico al Comune in percorso;

c) affiancherà il Comune nel monitoraggio e nella valutazione del processo;

d) presenterà e promuoverà sul proprio sito ed anche su altri media la collaborazione con il Comune, laddove ne sussistano i presupposti e possa ritenersi opportuno;

e) sosterrà il Comune nel valutare lo stato di avanzamento della strategia e la sua applicazione nei documenti di programmazione e esorterà l'amministrazione a verificarne l'impatto sulla comunità dei bambini e dei ragazzi;

f) favorirà, quando possibile, il rapporto e il confronto a livello nazionale e internazionale con altre realtà a misura di bambino;

g) rilascerà l'accreditamento di "Città amica dei bambini e degli adolescenti" al Comune al termine del percorso qualora - a insindacabile giudizio del Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus - i criteri previsti e condivisi siano stati rispettati e le azioni fissate nel percorso secondo la scheda illustrativa "Percorso", siano state pienamente realizzate. Sarà di riferimento per il monitoraggio la griglia di indicatori fornita dal Comitato.

2.3 Eventuali ulteriori attività concordate tra le Parti e collegate, funzionali o consequenziali alla attuazione del programma, saranno oggetto di specifico accordo formalizzato per iscritto.

2.4 Le Parti designeranno in forma scritta il proprio referente per il programma.

Sin d'ora si indicano a tal fine:

- per il Comune, Assessore ALESSANDRA DURANTE
- per il Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus FEDERICA AGUIARI
- per il Comitato provinciale per UNICEF ANNUNZIATA NOIELLI

Eventuali sostituzioni dei referenti saranno comunicate da una Parte all'altra in forma scritta.

3) MATERIALI DI COMUNICAZIONE. USO DEL NOME E DEL LOGO

3.1 Ogni comunicazione relativa al Programma, anche per la fase del percorso finalizzato ad ottenere l'accreditamento di Città amica dei bambini e degli adolescenti,



dovrà essere rispondente alle indicazioni e agli standard del Comitato. Questi materiali includeranno i nomi, loghi, marchi e/o segni distintivi del Comune e del Comitato nel rispetto dei requisiti fissati da ciascuna Parte titolare dei diritti su nomi, loghi, marchi e/o segni distintivi.

3.2 Nel corso della collaborazione disciplinata dal presente Protocollo, ogni utilizzo del nome, logo, marchio e/o dei segni distintivi dell'altra Parte sarà sottoposto a preventiva e specifica autorizzazione scritta della Parte titolare dei relativi diritti, e verrà rilasciata e/o autorizzata dai referenti del programma (per UNICEF dal referente nazionale del Comitato Italiano) indicati al punto 2.4. La richiesta di autorizzazione dovrà indicare l'uso che la Parte richiedente si propone di fare del nome, logo, marchio e/o dei segni distintivi dell'altra Parte. Nessuna delle Parti avrà l'obbligo di rilasciare alcuna autorizzazione, che potrà essere quindi concessa a discrezione della Parte titolare dei diritti su nome, logo, marchio e/o segni distintivi.

3.3 Il logo di accreditamento quale Città amica dei bambini e degli adolescenti, verrà rilasciato al termine del percorso e dopo valutazione avvenuta tramite indicatori, ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus e avrà validità per due anni. Il logo, riporterà la data di rilascio, data cui farà riferimento lo "stato" di Città amica. e dovrà essere utilizzato nel rispetto dell'art.3 del presente Protocollo.

3.4 Salvo quanto sopra previsto, in ogni caso, qualora l'uso del nome, logo, marchio e/o dei segni distintivi dell'altra Parte venga autorizzato:

- la Parte che ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione dovrà rispettare i termini e le condizioni poste nell'autorizzazione stessa e dovrà operare in conformità con le linee guida e le regole indicate dalla Parte titolare dei diritti;
- la Parte titolare dei diritti potrà revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, senza che la Parte che l'abbia ottenuta possa eccepire alcunché, né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, rimborso.

3.5 Il Comune prende atto e riconosce che il nome e logo UNICEF, il nome e logo del Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti (logo di accreditamento e altre proprietà intellettuali dell'UNICEF (insieme di seguito denominate "Proprietà UNICEF") sono proprietà esclusiva dell'UNICEF e, per quanto di competenza, del Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus, e sono protette dalle norme internazionali e dalle norme nazionali ove applicabili. Analogamente, il Comune prende atto e riconosce che il nome, logo e i segni distintivi del Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus e altre proprietà intellettuali del Comitato (insieme di seguito denominate "Proprietà del Comitato") sono di esclusiva proprietà del Comitato e sono protette dalle norme vigenti. Il Comitato Italiano dichiara e conferma di aver ricevuto le necessarie approvazioni internazionali per concedere autorizzazioni all'uso del nome, del logo e dei segni distintivi dell'UNICEF e del Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti, in relazione a questo Protocollo.



3.6 Il Comune si impegna a non ledere o violare i diritti dell'UNICEF sulle Proprietà UNICEF, quelli del Comitato sulle Proprietà del Comitato.

3.7 Il Comune dichiara di condividere gli ideali e gli obiettivi dell'UNICEF che trovano il proprio fondamento nei principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nella Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché nei principi della Costituzione Italiana. Il Comune inoltre riconosce che le Proprietà dell'UNICEF, le Proprietà del Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus non possono essere associate con alcun uso politico, settario, fazioso o strumentale per fini anche privati, né possono essere usate in modo incoerente con lo status giuridico, la reputazione, l'onore, l'immagine, il mandato istituzionale e la neutralità dell'UNICEF.

3.8 Clausola risolutiva espressa. Le previsioni del presente articolo 3 sono da ritenersi essenziali. Ogni eventuale violazione di un qualsiasi punto, obbligo o impegno assunto ai sensi del presente articolo 3 comporta la risoluzione di diritto del presente Protocollo.

3.9 In caso di scadenza o cessazione per qualsiasi causa del presente Protocollo, anche diversa dalla risoluzione di diritto di cui all'art. 3.8, il presente art. 3 rimarrà vincolante anche successivamente per le Parti che abbiano aderito al Protocollo.

4) ESCLUSIONE DELLA RISERVATEZZA

4.1 Salvo specifici casi in cui i documenti scambiati tra le parti siano espressamente classificati come documenti "riservati" e/o "confidenziali", tutte le informazioni scambiate tra le Parti in esecuzione del presente Protocollo saranno da ritenersi non confidenziali, data la natura del Protocollo stesso, gli obiettivi di diffusione della strategia e di coinvolgimento della comunità, con tutti gli interessati e i potenziali partners, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi.

5) ULTERIORI IMPEGNI DELLE PARTI. GARANZIE E MANLEVE

5.1 Ciascuna delle Parti dichiara, promette e garantisce che:

- a. compirà quanto occorra e possa essere utile ad evitare lesioni di diritti personali, morali e/o patrimoniali di terzi e/o violazioni di leggi e/o regolamenti;
- b. compirà quanto occorra e possa essere utile a non ledere la reputazione e l'immagine dell'altra Parte e a non pregiudicare le finalità del Programma;
- c. manleverà l'altra Parte da ogni pretesa economica o di altra natura che possa essere fatta valere nei suoi confronti dalle persone, ivi inclusi i lavoratori e collaboratori, gli appaltatori o fornitori, gli interessati o i partners del Programma di cui al presente Protocollo, in ragione dei comportamenti lesivi eventualmente posti in essere dall'altra Parte nell'esecuzione del presente Protocollo.

d. Il Comune dichiara di aver preso visione del Codice Etico del Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus qui pubblicato <https://www.datocms-assets.com/30196/1607945610-codiceeticounicef-italia.pdf> e si impegna a rispettarne le previsioni.



6) GESTIONE ECONOMICA

6.1 Ognuna delle Parti sosterrà i costi delle sole proprie attività nell'ambito del presente Protocollo, salvo diverso e specifico accordo scritto.

7) DURATA. RECESSO

7.1 Il presente Protocollo ha scadenza al termine del mandato dell'amministrazione che lo abbia sottoscritto, con espressa esclusione del tacito rinnovo. Nel caso in cui venga rilasciato il logo per l'accreditamento di Città amica, la cui autorizzazione all'uso viene concessa per due anni, l'uso dello stesso dovrà avvenire comunque nel rispetto dell'art. 3, anche a Protocollo scaduto.

7.2 Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere dal presente Protocollo in qualunque momento, con comunicazione scritta da inviarsi tramite pec con preavviso di 30 (trenta) giorni. In pendenza del periodo di preavviso le Parti collaboreranno in buona fede per portare a termine e definire le attività in corso. Si considererà equipollente al recesso dal presente Protocollo anche una Delibera con la quale il Comune ritenga di revocare e/o annullare la precedente Delibera di adesione al Programma. In tal caso, il Comune avrà comunque l'onere di comunicare entro 15 (quindici) giorni l'adozione della nuova Delibera.

7.3 Nel caso in cui, nell'esecuzione del presente Protocollo e/o in altre attività, vengano poste in essere condotte inadempienti, non conformi alle norme vigenti, non ispirate a buona fede o idonee ad arrecare danno all'immagine, reputazione, onore dell'altra Parte, la Parte adempiente potrà recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con pec.

7.4 Alla scadenza del Protocollo o al termine del periodo di preavviso in caso di recesso di una delle Parti ai sensi del punto 7.2, al ricevimento della comunicazione di recesso ai sensi dell'art. 7.3 e in ogni altro caso di cessazione della validità ed efficacia del presente Protocollo per qualsiasi causa, tutte le autorizzazioni, concessioni rilasciate da una Parte all'altra si intendono automaticamente revocate e ciascuna delle Parti si impegna a non utilizzare, riprodurre, far riprodurre, diffondere alcuna Proprietà (nome, logo, marchio e/o segni distintivi) dell'altra Parte.

8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (C.D. "GDPR")

8.1 – Informazioni da fornire ai sensi dell'art. 13, GDPR

Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per i dati personali riferiti all'altra Parte, si informano, ai sensi dell'art. 13, GDPR, che i dati dell'altra Parte sono trattati per fini amministrativi, contabili e per evadere le obbligazioni contrattuali assunte, nonché per ottemperare a norme di legge o regolamento nazionale e comunitario. Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali ed elettroniche. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono servizi strumentali agli

adempimenti fiscali, amministrativi e civilistici o a enti pubblici, amministrazioni finanziarie ed altri organi di controllo, anche su loro espressa richiesta. Potranno altresì essere comunicati a società di recupero crediti. La conservazione dei dati avrà durata sino alla fine del Contratto e dell'espletamento degli obblighi da esso derivante alle Parti o per il periodo imposto da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria in merito alle singole materie disciplinate, prioritariamente di carattere amministrativo e fiscale. Saranno conservati, altresì, per periodi necessari per rispondere a richieste o per periodi imposti da autorità di controllo, organismi di polizia, magistratura per loro attività istituzionali. Potranno essere conservati per periodi differenti in caso di situazioni emergenti per difendere o far valere diritti in sede giudiziaria. Le persone autorizzate al trattamento sono gli addetti all'amministrazione, alla contabilità, all'evasione dei servizi disciplinati dal Contratto e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 16-21, GDPR, ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra Parte ai recapiti indicati nel Contratto, per esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. In caso di revoca dell'eventuale consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Ciascuna Parte ha il diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo per far valere i propri diritti. Ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra per ottenere l'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla Parte richiedente.

**9) DEFINIZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE. FORO COMPETENTE.
LEGGE APPLICABILE. FORMA SCRITTA**

9.1 Le Parti si impegnano a risolvere eventuali controversie in via amichevole.

9.2 Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione e/o dall'interpretazione e/o dall'adempimento e/o esecuzione del presente Protocollo, che non sia possibile definire in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

9.3 Il presente Protocollo è valido ed efficace nel solo territorio italiano ed è soggetto alla legge italiana.

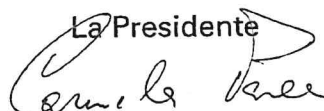
9.4 Ogni eventuale modifica del presente Accordo sarà valida ed efficace tra le Parti solo se approvata in forma scritta.

Per la Città di LECCE..... Per il Comitato Italiano per l'UNICEF -
Fondazione Onlus

I/La Sindaco/a



La Presidente

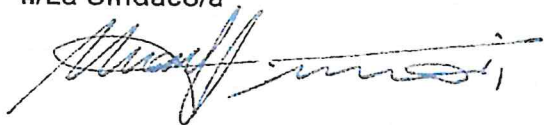


Ai sensi dell'art. 1341 c.c. le Parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti clausole:

art. 3 (Materiali di comunicazione. Uso del nome e logo); art. 3.8 (Clausola risolutiva espressa); art. 4 (Esclusione della riservatezza); art. 5 (Ulteriori impegni delle Parti. Garanzie e manleve); art. 7 (Durata. Recesso); art. 9.2 (Foro competente).

Per la Città di LECCO.....

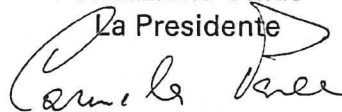
Il/La Sindaco/a



Per il Comitato Italiano per l'UNICEF -

Fondazione Onlus

La Presidente



DATA 29/06/22

